



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario Nispi Landi	Presidente
Giampiero Maria Gallo	Consigliere, Relatore
Francesco Belsanti	Consigliere
Paolo Bertozzi	Consigliere
Rosaria Di Blasi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Lucia Marra	Referendario
Matteo Lariccia	Referendario

Nell'Adunanza del 28 novembre 2024

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel);

VISTO l'articolo 148-*bis* del Tuel, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le proprie deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l'esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le ordinanze n. 33/2023 e n. 27/2024 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2021/INPR del 12 aprile 2021 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR dell'8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021, con i necessari adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare la riforma introdotta con il d. lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021 e n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nei sistemi Con.Te e LimeFit dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **Monterchi (AR)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTE la richiesta istruttoria (*prot.* n. 3938/2024), le note di risposta del Comune di Monterchi (*prot.* n. 4762/2024 e n. 5777/2024) e la relativa documentazione allegata;

VISTE le Osservazioni formulate dal Magistrato Istruttore, recanti le risultanze dell'istruttoria svolta dallo stesso sui rendiconti 2020 e 2021, inviate all'Ente in data 18 novembre 2024 (*prot.* n. 7301) con avviso della facoltà dell'Ente stesso di far pervenire eventuali deduzioni (e documentazione a corredo ritenuta necessaria) entro e non oltre il 21 novembre 2024;

CONSIDERATO che il Comune di Monterchi a seguito delle osservazioni conclusive del Magistrato istruttore, non ha trasmesso alcuna memoria di contraddittorio;

VISTA l'ordinanza n. 31/2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il Relatore, Cons. Giampiero Maria Gallo;

FATTO E DIRITTO

La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di Monterchi (AR)**, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti, nel corso dell'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit;

l'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica;

a seguito dell'esame dei dati rappresentati nei documenti contabili dell'ente, è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 3938/2024) e il Comune, con note prot. n. 4762/2024 e n. 5777/2024, forniva le precisazioni richieste;

l'esame condotto sui rendiconti 2020 e 2021, come rappresentato nella nota di osservazioni del M.I. inviata all'ente (prot. n. 7301/2024), ha consentito di rilevare un'irregolarità afferente al risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2020, dovuta alla presenza di un saldo negativo effettivo pari a 11.148,41 euro, interamente qualificabile come disavanzo ordinario di gestione, da finanziarsi ai sensi dell'art. 188 del Tuel. Tale disavanzo, tuttavia, risulta completamente riassorbito al termine della gestione 2021, a seguito dell'accertamento di una parte disponibile positiva (avanzo effettivo) pari a 22.264,54 euro, consentendo, conseguentemente, il superamento del rilievo in precedenza evidenziato;

l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame dei rendiconti degli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

il comma 3 dell'art 148 - bis citato, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica predetta, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Inoltre, qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*;

la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi

all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2020 e 2021 con le integrazioni connesse al mutato quadro normativo, in particolare alla riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. n. 118/2011;

le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono evidenziarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014 e ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente.

l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo sia dall'analisi dei fatti gestionali sottostanti, sia dalla ricostruzione puntuale ed analitica delle effettive operazioni poste in essere durante la gestione. Aspetti, questi, che potrebbero comunque essere oggetto di eventuali successive verifiche;

la Sezione, in funzione del modello di controllo adottato, ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono, tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2021 e le eventuali pronunce adottate dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare gli eventuali provvedimenti correttivi;

l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del **Comune Monterchi (AR)** svolto dalla Sezione sulla base del quadro normativo e dei parametri di controllo sopra indicati, pur avendo rilevato un'irregolarità di determinazione del risultato di amministrazione nel 2020 comunque riassorbita nel 2021, non ha evidenziato irregolarità contabili suscettibili di pronuncia specifica o di segnalazione.

Per quanto specificato in premessa, tuttavia, i profili esaminati dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione e, pertanto, la conclusione senza rilievi dell'esame stesso non implica una valutazione positiva degli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni rese nei questionari e dai dati acquisiti in sede istruttoria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

dichiara concluso senza rilievi finali – pur nei limiti e termini di cui in parte motiva – l'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di Monterchi (AR).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 28 novembre 2024.

Il Relatore
Giampiero Maria Gallo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria l'11 dicembre 2024.

Il Funzionario preposto al servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)